

**REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DEL VERDE
ALL'INTERNO DELLE ROTATORIE ED ELEMENTI ANNESSI
LUNGO LE STRADE PROVINCIALI**

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento si applica per la cura del verde all'interno di quelle rotatorie, comprensive di aiuole spartitraffico, che, in base alla stipula di apposita convenzione, il cui schema è allegato al presente Regolamento, saranno gestite soggetti attuatori in cambio dell'autorizzazione alla posa di cartelli recanti lo stemma della Provincia di Lodi e i propri segni distintivi.
2. Le convenzioni o autorizzazioni già in essere alla data dell'approvazione del presente Regolamento restano in vigore fino alla scadenza, fermo restando il diritto di insistenza del soggetto che ne ha gestito la manutenzione fino a quel momento, da esercitarsi entro 90 giorni dalla data di scadenza, ma previo adeguamento alle presenti disposizioni. Le convenzioni stipulate tra i Comuni interessati territorialmente e i soggetti attuatori dovranno adeguarsi al presente Regolamento alla scadenza delle stesse.
3. Ciascun soggetto attuatore non può gestire un numero di rotatorie e annessi, superiore a 3 (tre); ciascuna rotatoria può avere solo un soggetto che la gestisce.

ART. 2 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI GESTIONE DEL VERDE DA PARTE DEL SOGGETTO INTERESSATO

1. L'interessato alla manutenzione del verde dovrà presentare la documentazione necessaria costituita da:
 - a) domanda di gestione dell'area verde, intestata alla Provincia di Lodi – Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità – con la specificazione del periodo di gestione;
 - b) idonea planimetria in scala (preferibilmente 1:100) riportante la tipologia di rotatoria prescelta nell'ambito delle Linee Guida emanate dalla Giunta Provinciale;
 - c) eventuale schema, in scala adeguata, dell'impianto di irrigazione dal pozzetto fino all'allacciamento;
2. La domanda sarà valutata dalla Provincia di Lodi e l'assegnazione avverrà nell'ordine cronologico di presentazione.
L'assegnazione avverrà tramite la stipula di apposita convenzione che non potrà avere durata inferiore ad anni 3 (tre).

ART. 3 CONTENUTI MINIMI DI MANUTENZIONE

1. Al fine di garantire il mantenimento in perfetta condizione dell'area, il soggetto attuatore dovrà provvedere all'esecuzione delle opere di manutenzione di seguito elencate:
 - a) **conservazione dei tappeti erbosi:** mediante un insieme organico di interventi comprendente la pulizia, la tosatura (eseguita in modo da non aver mai l'erba ad altezza superiore ai 15 cm), la rifilatura delle aiuole e dei cordoni e la raccolta e smaltimento della vegetazione recisa;
 - b) **conservazione delle essenze floreali:** comprende la potatura di tutte le essenze al raggiungimento di un'altezza superiore a cm 100 eliminazione della vegetazione infestante arborea ed erbacea e la fertilizzazione;
 - c) **raccolta delle foglie:** laddove necessario e per un numero di volte adeguato al decoro dell'area e al corretto smaltimento delle acque meteoriche;
 - d) **ricariche di materiale:** qualora se ne verificasse la necessità;
 - e) **impianti di irrigazione:** comprende il monitoraggio dell'impianto, la verifica del perfetto funzionamento e l'eventuale sostituzione delle parti mancanti e/o danneggiate.
2. Le opere sopra elencate non saranno calendarizzate e dovranno eseguirsi ogni qualvolta lo impongono le condizioni.

ART. 4 VERIFICHE

1. La Provincia di Lodi, tramite il proprio personale, verifica lo stato effettivo del verde sulle rotatorie e annessi, riservandosi, trascorsi 15 giorni dalla ricezione della segnalazione scritta, in mancanza di adeguati interventi, di procedere a risolvere la convenzione.
2. Alla scadenza delle convenzioni, quanto realizzato sulla rotatoria e annessi, rimane di proprietà della Provincia di Lodi.
3. Per non incorrere in spese di gestione troppo elevate è tuttavia facoltà della Provincia di Lodi decidere, alla scadenza della convenzione o nel caso di risoluzione, il ripristino dello stato dei luoghi, da effettuarsi entro un mese dalla data di scadenza o di risoluzione.

ART. 5 CONFORMITA' CON IL CODICE DELLA STRADA

1. Il soggetto attuatore della manutenzione del verde si assume totalmente la responsabilità derivante da danni connessi e derivanti dalla manutenzione dell'area. In particolare lo stesso dovrà verificare che la vegetazione non impedisca la visibilità della segnaletica stradale all'interno della rotatoria e annessi.
2. Tutte le lavorazioni su strada dovranno essere eseguite come prescritto dal Nuovo Codice della Strada, segnalando adeguatamente il cantiere.

ART. 6 CARTELLONISTICA SULLE ROTATORIE

1. A fronte della manutenzione delle aree, ciascun attuatore ha diritto alla collocazione di un cartello recanti lo stemma della Provincia di Lodi e i propri segni distintivi (ditta, marchio o insegna). Gli oneri per la fornitura del cartello e per la stampa sono in capo al soggetto attuatore all'attuatore.
2. Il cartello, il cui bozzetto grafico è allegato al presente Regolamento, è l'unica installazione consentita oltre quella stradale. Altri eventuali impianti collocati precedentemente dovranno essere rimossi successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, pena decadenza dell'autorizzazione o convenzione in corso. E' altresì vietata la collocazione di qualsiasi manufatto sulle aiuole spartitraffico.
3. Sui cartelli sopra descritti dovranno essere inseriti solo lo stemma della Provincia di Lodi e i segni distintivi del soggetto attuatore (ditta, marchio o insegna), il tutto secondo gli schemi approvati per tipologia e dimensioni; è vietato collocare sugli stessi pubblicità di altre aziende, imprese, ditte ecc.
4. La collocazione sulla rotatoria dei cartelli è stabilita dalla Provincia di Lodi che comunque garantirà la visibilità del segnale toponomastico almeno in uno dei sensi di marcia della strada provinciale, lasciando l'altro a disposizione dell'attuatore.
5. L'installazione della cartellonistica di cui trattasi è esente dal canone di cui all'art. 53 del D.P.R. n. 495/1992 per il rilascio della relativa autorizzazione, nonché dalla T.O.S.A.P.